



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE
E POSTALI

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Direttiva agli uffici in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*. – Obblighi derivanti dall'istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

1. Finalità e ambito di applicazione

Con la presente Direttiva si forniscono le istruzioni in merito al procedimento diretto all'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come ulteriormente declinati dall'articolo 3 del Decreto ministeriale 11 maggio 2016, e all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie rimesse alla competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) dall'art. 10, commi 3 e 4 del medesimo Decreto, che rinvia all'applicazione della sanzione di cui all'art. 98, comma 9, secondo periodo, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, prevista in misura da 5.000,00 a 50.000,00 euro.

2. Quadro normativo di riferimento

- a) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante “misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;
- b) Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” (di seguito L. n. 689/1981);
- c) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (di seguito L. n. 241/1990);
- d) Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e ss. mm. “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito Codice);
- e) Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” (di seguito D.Lgs. n. 33/2016);
- f) Decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”;

- g) Decreto ministeriale 2 settembre 2019 “Modifica ed integrazione al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»”.
- h) Accordo di programma del 24 settembre 2020 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A., approvato con decreto della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del 6 ottobre 2020, che disciplina i rapporti per la realizzazione di tutte le attività finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le aree sottoutilizzate del Paese;
- i) Decreto ministeriale 19 novembre 2021 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- j) Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge 16 dicembre 2022 n. 204, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

3. Individuazione degli Uffici competenti per le diverse fasi del procedimento

Le competenze di cui all’art. 10, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 33/2016 sono esercitate dagli Ispettorati Territoriali di questo Ministero, opportunamente delegati dal Direttore generale, in ordine all’accertamento e contestazione della disposizione violata, alla determinazione e irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, nonché all’eventuale procedura di iscrizione a ruolo con riferimento alle violazioni degli obblighi di cui all’art. 4, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4 del medesimo Decreto legislativo.

4. Istruttoria, accertamento, contestazione/notifica estremi della violazione

Il Sistema informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si avvale della società in house, Infratel Italia S.p.a., per le attività tecnico-operative ed il coordinamento dello stesso.

A seguito della segnalazione da parte della società Infratel Italia S.p.a. del mancato conferimento, da parte della società interessata, dei dati di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 33/2016, gli Ispettorati Territoriali provvedono ad accertare e notificare gli estremi di violazione all’operatore di rete e/o gestore delle infrastrutture fisiche entro 90 giorni, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 689/81, sia al trasgressore che all’obbligato in solido. Nel caso di soggetti residenti all’estero il termine è di 360 giorni dall’accertamento della violazione.

Per la fattispecie di illecito amministrativo, trova applicazione l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 33/2016 che cita testualmente: *“Per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.”*

L’articolo 16 della legge n. 689/1981 prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla

notificazione degli estremi della violazione. La misura ridotta nel caso in trattazione è pari a 10.000 euro, ossia al doppio del minimo.

Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati il procedimento si estingue.

5. Ordinanza di archiviazione e ordinanza ingiunzione

L'articolo 18 della legge n. 689/1981 prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se verifica che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure accerta la sussistenza di meri vizi formali, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il provvedimento di archiviazione non è da ritenersi definitivo, l'Autorità competente potrà, infatti, revocarlo esercitando il suo potere di autotutela entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 32 ter comma 2 del decreto legislativo n. 300/1999.

Al contrario, presupposto per l'avvio del procedimento sanzionatorio di emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro risulta essere la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.

È opportuno precisare che il decreto legislativo n. 207/2021 è intervenuto sul Decreto legislativo 259/2003 sostituendo gli articoli da 1 a 98. A seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il sistema sanzionatorio in materia di reti e servizi di comunicazione ad uso pubblico, precedentemente dettato dall'art. 98 del D. Lgs. n. 259/2003, è ora contemplato nell'art. 30, rubricato "*Sanzioni (art. 29 e ecc e art. 98 Codice 2003)*", del medesimo decreto legislativo; il d.lgs. n. 207/2021 infatti, oltre a recepire l'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/1972 ha aggiornato e modificato l'articolo 98 del Codice previgente. Nel caso di specie, il nuovo codice delle comunicazioni non è intervenuto in termini di novella della disciplina, ma solo di riordino della collocazione, lasciando immutato il precetto applicabile; attualmente l'ex articolo 98, comma 9, risulta contemplato nell'articolo 30, comma 10, del Decreto legislativo 259/2003 modificato. In proposito l'Ufficio Legislativo di questo Ministero ha comunicato che, sebbene l'articolo 98, comma 9, del D.lgs. n. 259/2003 nella sua originaria formulazione risulti di fatto abrogato, deve comunque ritenersi applicabile in quanto riprodotto tal quale nell'articolo 30, comma 10, del medesimo decreto legislativo 259/2003 novellato.

Nell'applicazione della sanzione, inoltre, si deve tenere anche conto del disposto di cui al comma 27 dell'articolo 30 del codice novellato che cita testualmente: "*Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.*"

Infine ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

6. Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.

L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 689/1981, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta. La richiesta di rateizzazione, da presentare all'Autorità competente che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

L'Ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero delle rate richieste in relazione all'importo totale della sanzione e alle condizioni economiche dichiarate nella domanda.

Se l'Ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta.

Se la richiesta viene accolta, l'Ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non sono applicabili gli interessi di dilazione.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

7. Opposizione

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. In particolare, l'opposizione si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2011.

8. Esecuzione forzata /Iscrizione a ruolo delle somme dovute

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, gli Ispettorati territoriali che hanno emesso l'ordinanza-ingiunzione procedono alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 689/1981. Le spese di procedura comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei soggetti responsabili delle violazioni oggetto di accertamento.

9. Richiesta di riesame – valutazione della revoca in sede di autotutela

Il soggetto responsabile dell'infrazione può presentare istanza di riesame per ottenere la revoca del provvedimento. L'istanza di riesame deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

La predetta istanza non sospende il termine per ricorrere: ciò implica la necessità di proporre ricorso entro i termini, nonostante la domanda sia sotto esame da parte dell'Ufficio competente.

Indipendentemente dal ricevimento dell'istanza di riesame, qualora ne sussistano le condizioni, gli Ispettorati Territoriali possono, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, disporre la revoca del provvedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990.

10. Comunicazioni e notificazioni

Le comunicazioni e le notificazioni di cui alla presente direttiva sono effettuate tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.).

11. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva, si applicano i principi e le disposizioni della L. n. 689/1981.

La presente Direttiva viene pubblicata in data odierna sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sostituisce la direttiva prot. 61545 del 03/06/2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Soro

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni